



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 20449/2026 DEL 03/07/2026
Vercelli, il 03/07/2026

Alla cortese attenzione di

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
UNICA

COMANDO PROVINCIALE CC -
VERCELLI

ASL 11

ATAP

UNITA' TERRITORIALE ACI DI
VERCELLI

CROCE ROSSA ITALIANA - COM. DI
VERCELLI

DITTA 5 T

EMERGENZA 118

GUARDIA DI FINANZA DI VERCELLI

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- COMANDO PROVINCIALE VERCELLI

PREFETTURA - UTG - VERCELLI

POLIZIA STRADALE SEZIONE DI
VERCELLI

QUESTURA DI VERCELLI

RADIO TRAFFIC

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
VALSESIA E VALSESSERA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALSESIA

COMUNE DI CRAVAGLIANA

Comune di FOBELLO

Comune di RIMELLA

COMUNE DI CERVATTO

COMUNE DI VARALLO

OGGETTO: S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA - TRATTO COMPRESO TRA IL KM 12+400 ED IL KM 12+600. ORDINANZA D'ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO A SEGUITO DI INCENDIO IN VIA CAUTELATIVA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

PRESO ATTO del parere pervenuto dal Comando Provinciale VV.FF. di Vercelli, del 03.07.2026 e registrata al ns prot. n° 03.07.2026, nel quale si comunica che da ieri 02.07/2026 si è sviluppato in quota lungo l'asse viario della S.P. 9, nel tratto compreso tra il Km 12+400 ed il Km 12+600, un incendio con probabile riversamento di materiale sulla Strada Provinciale;

VISTO che l'Amministrazione Scrivente ha effettuato le opportune verifiche dello stato dei luoghi interessati non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolosità tali da interdire completamente la normale circolazione veicolare;

TENUTO CONTO che a seguito di quanto sopra riportato si ritiene di provvedere alla parzializzazione cautelativa della carreggiata con contestuale interdizione al traffico della corsia di monte, a decorrere dalla data di emissione della presente.

Si ritiene di autorizzare il transito veicolare esclusivamente lungo la corsia di valle, mediante l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

A FAR TEMPO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA PRESENTE

**L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE,
LUNGO LA S.P. 9 "DI VALLE MASTALLONE" IN COMUNE DI CRAVAGLIANA -
TRATTO COMPRESO TRA IL KM 12+400 ED IL KM 12+600
IL TUTTO SINO ALLA TOTALE MESSA IN SICUREZZA DEL DEMANIO STRADALE**

Qualora dovessero sopravvenire criticità impreviste o situazioni di potenziale pericolo, derivanti ad esempio da avverse condizioni meteorologiche o altri eventi atti a pregiudicare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, si procederà con decorrenza immediata alla chiusura totale del tratto stradale interessato, estendendo il divieto di transito anche alla corsia di valle; una volta cessate le cause ostative che hanno determinato tale interruzione d'urgenza, verrà tempestivamente ripristinata la disciplina della viabilità a senso unico alternato secondo le modalità sopra esposte.

Durante le fasi di interruzione totale della circolazione veicolare per motivi emergenziali, resta comunque autorizzato il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, fatte salve le situazioni di eccezionale ed elevata pericolosità che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei mezzi e degli operatori stessi rendendo di fatto tecnicamente impossibile il transito.

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare tutta la segnaletica prevista a norma di legge a cura della PROVINCIA di VERCELLI con sede in Via San Cristoforo n° 3 a VERCELLI (VC), mantenendola in perfetta efficienza sino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento pratica :
Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it